

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 18 maggio 2016

Sugli emendamenti riferiti al testo del disegno di legge:

**(1522) Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015, in cui sono state formulate alcune osservazioni;

valutato che, in linea con il citato parere:

- l'emendamento 1.6 prevede l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati dai contratti di consulenza;

- l'emendamento 3.100 consente, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare, il controllo sull'attività dei portatori di interessi e dei rappresentanti di interessi, verificando i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e vigilando sul rispetto del codice, mentre l'emendamento 13.100 prevede adeguate sanzioni amministrative;

- gli emendamenti all'articolo 5 prescrivono l'adozione del codice di condotta delle relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi da parte delle autorità di controllo (ANAC o Presidenza del Consiglio);

- gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.7, 8.21 prevedono la possibilità per gli iscritti al registro di partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;

- l'emendamento 12.0.2 introduce la possibilità di formulare segnalazioni e richiami in merito alle violazioni della legge ovvero alle inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati;

---

Al Presidente  
della 1<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

rilevato altresì che:

- gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.7, 12.23, nel disporre le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa, dovrebbero prevedere dopo le parole «funzionari pubblici», le parole «ivi inclusi quelli delle Istituzioni europee»;

- gli emendamenti 11.12 e 13.0.1 introducono una disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

riaffermata quindi la necessità che, anche in Italia, si proceda all'adozione di una regolamentazione dei portatori di interessi che tenga conto del rispetto del principio di trasparenza, come richiesto anche dalla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38, allegato 12 relativo all'Italia);

ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Roberto Cociancich